

**FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2016/2017/2018**

E' assente l'assessore Galli. **Presenti n. 3**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15.10.2015 con la quale era stato approvato il fabbisogno del personale di questo Ente per il triennio 2015/2016/2017, stabilendo di procedere ad assunzione del personale di area vasta;

Ricordato a tal fine che:

- l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “ gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68”;
- l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 che dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Rilevato che l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ricordato che con deliberazione propria in data odierna è stata accertata l'insussistenza di eccedenza di personale per l'anno 2016;

Dato atto che in materia di spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

**1. RISPETTO PATTO DI STABILITÀ** ( L. 296/2006 art. 1, comma 676);

I Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo;

**2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI** (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010), convertito in L. n.133/2008:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”;

**3. RISPETTO VALORE DELLA MEDIA TRIENNIO** (art.1, comma 57 – quater, della L.296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014):

gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, e valore attestato ad € 2.339.961,52;

**4. VINCOLI ALLE ASSUNZIONI**

- art. 1, comma 227, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016): gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2016 e 2017, riferiti alle cessazioni 2015 e 2016, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico

collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Precisato che, in base alla predetta normativa, le capacità assunzionali dei Comuni sono destinate per il triennio 2016/2018 nella misura del 25% ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre rimane confermata la percentuale destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province ( 80% biennio 2016/2017 e 100% 2018), ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito dalla L.11/08/2014, n.114);

Rilevato che:

- ✓ nell'anno 2015, per dimissioni, si è verificata la cessazione di una unità, Istruttore – Cat. C , a tempo parziale (22 ore settimanali) e di una unità Istruttore Cat. C (tempo pieno);
- ✓ nell'anno 2016 è prevista, per pensionamento la cessazione di una unità, Funzionario, Cat. D3, (18 ore settimanali), e nel 2017 un Istruttore Direttivo Cat. D, (tempo pieno);

Posto che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Posto che, ad oggi, la capacità assunzionale, annualmente suddivisa, di questo Ente è la seguente:

2016 = € 45.584,75.=, di cui € 34.731,24.= da destinare esclusivamente al personale di area vasta

2017 = € 4.115,94.=

2018 = € 5.021,80.=

Precisato che questo Ente:

- ✓ rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- ✓ ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015 e prevede il rispetto per gli anni 2016/2018 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ✓ ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno in caso di sopravvenute esigenze tali da determinare mutazioni riguardo al triennio di riferimento il tutto nel rispetto dalla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153 comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Segretario in base alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il programma triennale del fabbisogno per gli anni 2016-2017-2018, di cui al prospetto A), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto della capacità assunzionale determinata a seguito delle cessazioni di personale;
- 2) di dare atto che la capacità assunzionale per gli anni 2015 e 2016 è comunque destinata esclusivamente al personale sovranumerario e che la spesa per il personale ricollocato non si calcola, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.